



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi di impresa*

La Circolare per i clienti

29 febbraio 2024

News

770/2024: l'Agenzia delle Entrate approva il Modello	pag. 2
Decreto fiscalità internazionale: analisi Assonime del reshoring	pag. 2
Rottamazione quater: i ruoli non concorrono al limite della compensazione crediti	pag. 3
Ecobonus: determinazione del limite massimo di detrazione spettante	pag. 4
Forfetari: chiarimenti sull'applicazione del regime	pag. 5
Esportazione di merci: chiarimenti in tema di imposta di bollo	pag. 6
Bonus sale cinematografiche: domande fino al 15 marzo	pag. 7
Art bonus non concesso per erogazioni tramite intermediario	pag. 8
Spese sanitarie: pubblicato il decreto sulla semestralizzazione dell'invio	pag. 9
Sostenibilità: in consultazione lo schema di Decreto sulla rendicontazione	pag. 10

Articoli d'autore

Milleproroghe: pubblicata la legge di conversione	pag. 11
Bonus edilizi: comunicazioni prorogate al 4 aprile 2024	pag. 14
Bonus pubblicità: invio comunicazione dal 1° marzo 2024	pag. 16



News

770/2024: l'Agenzia delle Entrate approva il Modello

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 770/2024, relativo all'anno di imposta 2023, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 26 febbraio 2024 n. 61647, ha approvato il [modello 770/2024](#) per l'anno di imposta 2023, con le [Istruzioni per la compilazione](#), da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2023 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta.

Il **modello 770/2024** è altresì utilizzato per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei **crediti d'imposta** utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di **procedure di pignoramento presso terzi**.

Il modello è composto:

- dal frontespizio;
- dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Nel modello gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

I soggetti tenuti alla presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta**, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'[articolo 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98](#), e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della predetta **trasmissione telematica** di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il provvedimento in oggetto.

Infine, il Modello 770 deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione.

Decreto fiscalità internazionale: analisi Assonime del reshoring

Assonime, con Circ. 23 febbraio 2024 n. 4, ha fornito chiarimenti in tema di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, relativamente alla disciplina fiscale del c.d. reshoring.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Assonime, nell'ambito di attuazione della riforma fiscale, ha fornito chiarimenti in tema di **reshoring**. Nel dettaglio, la circolare analizza:

- l'ambito di applicazione dell'incentivo;
- il meccanismo di funzionamento dell'agevolazione;
- l'incidenza delle perdite e gli altri aspetti rilevanti ai fini dell'**IRES**;
- i riflessi sull'**IRAP**;
- i valori di ingresso;
- il coordinamento con altri istituti;
- la **recapture**;
- la successiva circolazione dell'attività agevolata;
- il rapporto con le **Globe Rules del Pillar 2**.

Nell'ambito dell'attuazione della legge delega di riforma fiscale ([legge n. 111 del 2023](#)), l'art. 6 del [D.Lgs. 209 del 2023](#) ha istituito una misura agevolativa che si propone di incentivare il trasferimento in Italia di attività economiche svolte in **Paesi extra UE o SEE** (cd. reshoring) mediante la **detassazione** del 50% del relativo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP per il periodo di imposta in cui si verifica il rimpatrio e per i cinque periodi di imposta successivi.

Per quanto si tratti di un incentivo la cui fruizione è subordinata all'autorizzazione prevista per gli aiuti di Stato da parte della Commissione UE, con la circolare in commento si analizzano i presupposti e gli aspetti applicativi di maggior interesse della nuova disciplina, evidenziandone anche alcune criticità.

In quest'ottica la circolare affronta, tra le altre, le tematiche dell'individuazione delle attività di impresa rilevanti ai fini dell'agevolazione, dei valori fiscali di ingresso, del trattamento delle perdite, dell'eventuale coesistenza di altre attività non agevolate, del **meccanismo di recapture** in caso di trasferimento dell'attività agevolata al di fuori del territorio nazionale, dell'interazione con altri istituti e agevolazioni e, infine, del rapporto con la disciplina attuativa del cd. **Pillar 2** introdotta dallo stesso D.Lgs. n. 209 del 2023.

Rottamazione quater: i ruoli non concorrono al limite della compensazione crediti

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 54 del 28 febbraio 2024, ha chiarito che i ruoli oggetto della rottamazione quater non concorrono al limite di 1.500 euro oltre i quali è vietata la compensazione dei crediti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i **ruoli** oggetto della **rottamazione quater** non concorrono al limite di 1.500 euro oltre i quali è vietata la **compensazione dei crediti**; tale esclusione opera a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti alla

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



stessa. Concorrono, invece, al predetto limite di 1.500 euro gli eventuali **ruoli scaduti** non oggetto della definizione.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la **compensazione dei crediti** di cui all'[art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97](#), relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei **debiti**, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a **ruolo** per **imposte erariali** e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento ([art. 31 c. 1 DL 78/2010](#)). Detto divieto

opera con riferimento alle sole compensazioni di cui all'[art. 17 c. 1](#) e, pertanto, non si applica alle compensazioni c.d. verticali (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta).

Con l'istituto c.d. **rottamazione quater**, introdotto dall'[art. 1 c. 231-252 L. 197/2022](#), il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli. A seguito della presentazione della **dichiarazione**, relativamente ai **carichi** definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli **obblighi di pagamento** derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Ecobonus: determinazione del limite massimo di detrazione spettante

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 22 febbraio 2024 n. 51, risponde a un quesito in tema di Ecobonus, relativamente alla detrazione e al limite massimo spettante.

Come chiarito dalla [circolare n. 36/E del 31 maggio 2007](#) relativamente agli **interventi di risparmio energetico** di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'[articolo 1 della legge n. 296 del 2006](#), "il limite massimo di **detrazione** deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Anche per gli **interventi condominiali** l'ammontare massimo di detrazione, in analogia con quanto previsto in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, dall'[art. 1 della legge n. 449 del 1997](#), deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 [...], in cui l'intervento di riqualificazione energetica si riferisce all'intero edificio e non a "parti" di edificio".



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Nella [circolare n. 17/E del 2023](#), è stato ribadito che i chiarimenti forniti in relazione alla detrazione spettante per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, attualmente disciplinata dall'[articolo 16 del DL n. 63 del 2013](#), effettuati sulle parti comuni di edifici sono riferibili, in via generale, anche alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del medesimo DL.

Ciò comporta che, anche ai fini della detrazione in commento, "la locuzione "**parti comuni di edificio residenziale**" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori".

In sostanza, dunque, ai fini della determinazione del **limite massimo di detrazione** spettante vanno considerate le unità immobiliari di cui si compone l'edificio oggetto degli interventi agevolabili. Per quanto riguarda la determinazione del beneficio fiscale concretamente

spettante alla Società, si ricorda che la corretta qualificazione degli interventi realizzati, la loro riconducibilità a quelli agevolabili e la quantificazione di detto beneficio presuppone accertamenti tecnici e indagini di ordine fattuale), che, in quanto tali, esulano dalle attribuzioni delle Entrate (cfr., la [circolare n. 9/E del 2016](#), paragrafo 1.1).

Forfetari: chiarimenti sull'applicazione del regime

L'Agenzia delle Entrate, con Resp. 22 febbraio 2024 n. 50, risponde a un quesito in tema di regime forfetario, relativamente alle cause ostative, trasferimento della residenza in Italia, chiusura del rapporto di lavoro dipendente con datore estero e inizio del rapporto di lavoro autonomo con il medesimo datore.

L'Istante chiede se, nel suo caso, sussistono le cause di esclusione dal regime dei forfetari previste dalla [legge n. 190 del 2014, articolo 1](#), comma 57, di cui alle seguenti lettere:

- dbis), ossia, la previsione dell'esclusione dal **regime dei forfetari** nei confronti delle "persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro"; e
- dter), ossia, la previsione dell'**esclusione dal regime dei forfetari** nei confronti dei "soggetti che nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente** e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), eccedenti l'importo di **30.000 euro**; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".

Nel dettaglio, l'Istante evidenzia di voler cessare il **rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro** estero entro il 31 dicembre 2023, ovvero nell'anno precedente a quello in cui

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

intende applicare in Italia il regime dei forfetari. Al riguardo, va evidenziato che, con la [Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023](#), è stato ribadito che l'accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che: [...] nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a **30.000 euro**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell'anno precedente.

Pertanto, nel presupposto che si verifichino tutte le condizioni rappresentate (ossia, che l'Istante rientri in Italia e sia considerato ivi residente ai fini fiscali a decorrere dal 2024 e che concluda il rapporto di lavoro di lavoro con il datore di lavoro estero nel corso del 2023), si ritiene che, a decorrere dal 2024, l'Istante possa applicare il regime dei forfetari (ferma restando naturalmente la sussistenza degli ulteriori requisiti) in quanto non risultano integrate le cause ostative di cui alle lettere dbis) e dter) del comma 57 dell'[articolo 1 della legge n. 190 del 2014](#).

Esportazione di merci: chiarimenti in tema di imposta di bollo

Con Risp. 19 febbraio 2024 n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema imposta di bollo sulle fatture emesse in relazione a esportazioni di merci.

La società istante rappresenta di occuparsi di commercio di carburanti denaturati (**prodotto in sospensione di accisa**) come da DM 255 del 15 dicembre 2015 ex. [DM 577 del 16 novembre 1995](#)), in qualità di proprietaria di un impianto di **distribuzione carburanti** denaturati situato in un porto italiano.

Al riguardo, l'istante riferisce che per l'imbarco, come provviste di bordo, di carburante sui natanti aventi diritto, una volta effettuato il bunkeraggio del **gasolio** denaturato, ai fini della fiscalità contabile, viene compilato un "Memorandum di Imbarco" e viene di seguito emessa regolare fattura in esenzione IVA in base all'[art. 8-bis DPR 633/72](#) senza l'applicazione di bollo qualunque sia l'importo fatturato, perché operazione assimilata alle esportazioni e che tale comportamento è stato adottato in applicazione della risposta all'istanza di interpello presentata dalla stessa società nel 2007.

L'istante rappresenta di rifornire natanti che «hanno le caratteristiche per poter essere inquadrati tra le navi militari ai sensi degli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al DL 15 marzo 2010, che sono adibite alla navigazione in alto mare e tra i loro compiti sono ricomprese l'**assistenza in mare** e il **salvataggio**» e che «Nella richiesta di ogni fornitura per carburante [...] è specificato che la fattura elettronica deve essere esente IVA in base all'[art. 8-bis DPR 633/72](#) e che deve risultare in regola con l'imposta di bollo da euro 2,00, ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014, modificato dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018».

L'istante, pertanto, chiede conferma se sulle predette fatture emesse a fronte della fornitura di carburante ai sensi dell'articolo 8-bis per natanti debba essere applicata l'imposta di bollo di cui al [DPR 642/72](#). In sede di integrazione documentale, l'istante ha precisato che «le

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

operazioni poste in essere, ai fini doganali, sono operazioni assimilate alle **cessioni all'esportazione** di cui all'[art.8-8-bis DPR 633/72](#) per le quali non è prevista l'emissione della **bolletta doganale di esportazione** ed ha allegato alcune fatture che riportano il titolo di **esenzione** "Es. IVA ART. 8-8bis DPR 633" ed i relativi memorandum di imbarco carburanti.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, le fatture di cui trattasi dovranno essere assoggettate alla normale **imposta di bollo**, fatta eccezione per le fatture e i simili documenti emessi nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo in quanto sono da ritenersi atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci».

In tal senso anche la successiva risoluzione 4 ottobre 1984, n. 311654, con la quale è stato chiarito che sono esenti dall'**imposta di bollo** anche le fatture emesse senza bolletta di esportazione (nella specie relative a forniture di modesti quantitativi di provviste di bordo e piccoli oggetti di dotazione), qualora le relative forniture «possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell'esportazione di merci».

In conclusione, nel caso rappresentato, si ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 15 della tabella allegata al [DPR 642/72](#) possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari.

Si precisa, infine, che le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 17 giugno 2014 e 28 dicembre 2018 intervengono a disciplinare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo in relazione alle **fatture elettroniche** e non mutano i presupposti per l'applicazione della stessa ai sensi del [DPR 642/72](#).

Bonus sale cinematografiche: domande fino al 15 marzo

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con Avviso 15 febbraio 2024, ha comunicato che le domande per il tax credit funzionamento sale cinematografiche possono essere presentate dal 16 febbraio al 15 marzo.

Con l'avviso del 15 febbraio 2024, la **Direzione Generale Cinema e Audiovisivo** del Ministero della Cultura ha comunicato che dalle ore 10.00 del 16 febbraio 2024 e fino alle 23.59 del 15 marzo 2024 sarà possibile presentare, tramite la **piattaforma DGCOL** (<http://doc.cultura.gov.it/>), le domande di credito d'imposta relative ai costi di funzionamento inerenti all'anno 2023 per il **tax credit funzionamento sale cinematografiche** (tcf).

Si precisa che l'**aliquota massima** applicabile non può essere superiore al 60% dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d'imposta riconosciuto all'impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a 9 milioni di euro annui.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

Il costo effettivo di funzionamento, indicato nella scheda "Credito d'imposta", all'interno della domanda della piattaforma DGCOL, può comprendere anche le voci di costo relative ai **prestiti** e al **noleggior film**.

L'importo del credito di imposta non può superare:

- l'80% dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.250.000;
- quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

Si ricorda, infine, che nella pagina dedicata ai **manuali d'uso** di DGCOL, è pubblicato il **vademecum** per la compilazione delle domande funzionamento/potenziamento offerta cinematografica.

Per richieste di assistenza connesse all'utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:

- consultare la **guida online** "Hai bisogno di aiuto?" presente, in alto a destra, all'interno di alcune schede delle domande;
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l'utilizzo della piattaforma DGCOL;
- attivare un **ticket** di assistenza tramite l'apposita funzione "Assistenza" disponibile all'interno della propria Area Riservata (DGCOL).

L'**Help Desk** è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00. I tempi massimi di risposta dipendono dal numero di richieste attivate e dalla natura della segnalazione, che può prevedere ulteriori analisi e confronti con gli uffici, di conseguenza è consigliabile attivare le richieste di assistenza con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per la presentazione delle domande.

Art bonus non concesso per erogazioni tramite intermediario

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 16 febbraio 2024 n. 44, ha chiarito che non possono beneficiare dell'art bonus le erogazioni liberali destinate solo indirettamente a una fondazione, perché fatte tramite un intermediario.

L'Agenzia delle Entrate, acquisito anche il parere del Ministero della Cultura, ha chiarito che non possono beneficiare dell'**art bonus** le erogazioni liberali destinate solo indirettamente a una fondazione, perché fatte tramite un intermediario.

Si ricorda che è previsto un credito d'imposta (c.d. **art bonus**), nella misura del 65% delle **erogazioni** effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per **interventi di manutenzione**, protezione e **restauro di beni culturali pubblici**, per il sostegno degli istituti e dei **luoghi della cultura** di appartenenza pubblica, delle **fondazioni liricosinfoniche** e dei **teatri** di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ([art. 1 DL 83/2014](#)).

Tale credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di **reddito d'impresa** nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le **erogazioni liberali** in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Nel caso di specie, l'ente istante è una fondazione di diritto privato riconosciuta, con lo scopo esclusivo di promuovere e favorire iniziative volte, direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine ad una **fondazione teatrale**. L'istante chiede se le erogazioni liberali ricevute dai propri benefattori allo scopo di sostenere la fondazione teatrale possano beneficiare dell'art bonus. Il Ministero della Cultura ha chiarito che sebbene la fondazione teatro possa considerarsi anche l'unico beneficiario delle iniziative promosse dall'ente istante, non è possibile giungere all'immediata conclusione che le erogazioni liberali dirette a sostenere le attività dell'istante possano considerarsi vere e proprie donazioni in favore della fondazione teatro. Per questi motivi, tali erogazioni indirette non beneficiano dell'art bonus.

Spese sanitarie: pubblicato il decreto sulla semestralizzazione dell'invio

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2024 n. 41, il Decreto 8 febbraio 2024 del MEF che prevede la determinazione dei termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS.

Ai fini del decreto del MEF 8 febbraio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2024 n. 41, si intende per:

- «**Sistema TS**», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'[art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
- «Decreto 19 ottobre 2020»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 e successive modificazioni.

Semestralizzazione dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie

Per le **spese sanitarie** sostenute a partire dal **1° gennaio 2024**, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- entro il **30 settembre** di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- entro il **31 gennaio** di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

La trasmissione delle **spese veterinarie** è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese sono state sostenute (per il 2024 sarà il 17 marzo 2025, visto che il termine cade di domenica).

Resta la possibilità, per i dettaglianti, di continuare a usare sistemi di invio dei corrispettivi telematici alternativi al Sistema TS; quest'ultimo avrebbe dovuto diventare il canale esclusivo dal 1° gennaio scorso, ma il decreto Anticipi ([DL 145/2023](#)) ha eliminato tale obbligo.

Sostenibilità: in consultazione lo schema di Decreto sulla rendicontazione

Il 16 febbraio 2024, il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di Decreto di recepimento della direttiva sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), relativamente agli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità.

La [direttiva \(UE\) 2022/2464](#) sulla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla *governance* (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle stesse. Il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il **6 luglio 2024**.

La consultazione in oggetto è curata dall'Ufficio V – Direzione V del **Dipartimento del Tesoro** e i contributi dovranno essere inviati entro e non oltre **18 marzo 2024** via *e-mail* all'indirizzo dt.direzione5.ufficio5@mef.gov.it.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

La [direttiva \(UE\) 2022/2464](#) si inquadra nell'ambito del **Green Deal Europeo** e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla *governance* (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di *reporting* da parte delle stesse.

Si ricorda che la CSRD è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022, è entrata in vigore a partire dal **5 gennaio 2023** e sarà parzialmente applicabile a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell'articolo 5 (Recepimento) della direttiva, il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Con la presente iniziativa, si è ritenuto di porre in consultazione l'[allegato schema di Decreto delegato](#), elaborato dal Dipartimento del Tesoro e dalla **Ragioneria Generale dello Stato**, all'esito di un primo confronto con le strutture tecniche delle Autorità interessate.

La CSRD incide sulla normativa in tema di **rendicontazione di sostenibilità** effettuando gli opportuni coordinamenti con la disciplina in tema di trasparenza e *assurance*, con i seguenti interventi:

- ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità, che troveranno applicazione nei confronti di tutte le **grandi imprese** e delle società madri di grandi gruppi, anche non quotate, nonché delle piccole e medie imprese (purché con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e ad esclusione delle microimprese) e delle imprese di paesi terzi (al ricorrere di determinati requisiti);
- obbligo di predisporre la rendicontazione di sostenibilità, secondo standard comuni definiti al livello europeo (ESRS), elaborati dall'EFRAG e adottati dalla Commissione con specifici atti delegati;
- obbligo di sottoporre la rendicontazione di sostenibilità ad *assurance*, finalizzata al rilascio dell'attestazione di conformità della suddetta rendicontazione agli **standard ESRS** e introduzione di requisiti specifici per lo svolgimento dei servizi di *assurance*.

Articoli d'autore

Milleproroghe: pubblicata la legge di conversione

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge di conversione del DL Milleproroghe (DL 215/2023) che prevede lo slittamento di alcuni termini legislativi e contiene disposizioni urgenti inerenti a diversi settori. Quali sono le novità?

La Legge di conversione n. 18/2024 del DL Milleproroghe ([DL 215/2023](#)) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2024. Si sintetizzano le principali novità.

Rottamazione quater

L'art. 3 *bis* differisce al **15 marzo 2024** il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della cd. "**rottamazione quater**", di cui all'[art. 1, c. 232, L. 197/2022](#). Pertanto, il pagamento entro la suddetta data (o con un ritardo massimo di 5 giorni) evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata disposta dal [c. 231](#) dello stesso articolo per i casi di omesso versamento nei termini.

Ravvedimento speciale

L'art. 3, c. 12 *undecies*, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto **ravvedimento speciale**, disciplinato dall'[art. 1, c. da 174 a 178, L. 197/2022](#), alle irregolarità contenute nelle

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022**. La norma consente di sanare le violazioni commesse con il pagamento del maggior tributo, interessi e sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale.

IRPEF agricola

L'art. 13, c. 3 *bis*, 3 *ter* e 3 *quater* proroga per gli **anni 2024 e 2025** il regime di agevolazione IRPEF dei **redditi dominicali e agrari** di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall'[art. 1, c. 44, L. 232/2016](#). In particolare, dispone (con alcune eccezioni) che per tali anni i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrano alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure: a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento; b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%; c) oltre € 15.000 al 100%.

Bonus PMI

L'art. 3, c. 4 *bis* proroga al **31 dicembre 2024** il credito d'imposta istituito dall'[art. 1, c. da 89 a 92, L. 205/2017](#) per le spese di consulenza sostenute dalle **PMI** per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o a sistemi multilaterali di negoziazione europei.

Agevolazione prima casa per under 36

L'art. 3, c. 12 *terdecies*, dispone che le agevolazioni previste dall'[art. 64, c. da 6 a 8, DL 73/2021](#), per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti di età inferiore a 36 anni e valore dell'ISEE non superiore ad € **40.000 annui**, si applicano anche nei casi in cui **il contratto preliminare registrato di acquisto** sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Per i contratti già sottoscritti, il comma successivo riconosce un credito d'imposta di importo pari agli importi corrisposti in eccesso.

Esclusione dal regime IVA di talune operazioni degli ETS

L'art. 3, c. 12 *sexies*, differisce al **1° gennaio 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'[art. 5, c. da 5 *quater* a 15 *sexies*, DL 146/2021](#), che - recependo le modifiche alla [Dir. 2006/112/CE](#) disposte dalla [Dir. 2021/1159/UE](#) - modificano il regime di cui godono gli **enti del Terzo settore**, includendo tra le operazioni imponibili perché effettuate nell'esercizio di impresa o considerate di natura commerciale, o rendendo esenti, una serie di operazioni attualmente escluse. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, le norme modificative prevedono l'applicazione del regime IVA speciale cd. forfettario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Fino al **2026** è possibile cumulare le detrazioni fiscali per **interventi di risparmio energetico** con i **contributi regionali** erogati per gli stessi lavori (art. 3 c. 12 *ter*).



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Assemblee societarie da remoto

L'art. 3, c. 12 *duodecies*, proroga al **30 aprile 2024** l'efficacia delle disposizioni contenute nell'[art. 106, DL 18/2020](#) e già più volte prorogate, sulle modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.

Contratti a termine nel settore privato

L'art. 18, c. 4-*bis*, proroga al **31 dicembre 2024** l'originario termine del 30/04/2024 entro cui è consentito stipulare nel settore privato **contratti di lavoro a tempo determinato** di durata superiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente, come previsto in via eccezionale dall'[art. 19, c. 1, lett. b\), D.Lgs. 81/2015](#), per l'ipotesi in cui le fattispecie di ammissibilità di contratti di durata superiore al termine ordinario non siano individuate da contratti collettivi di lavoro applicati in azienda.

Assunzione persone disabili

L'art. 18, c. 4 *ter e quater*, anticipa dal 01/08/2022 al **01/08/2020** il termine iniziale, e differisce dal 31/12/2023 al **30/09/2024** il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di **età inferiore a 35 anni** con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo, dell'incentivo all'assunzione di persone appartenenti a tale categoria nell'ambito di applicazione del cd. "collocamento obbligatorio" di cui alla [L. 68/1999](#).

Obblighi di comunicazione e previdenza per il lavoro sportivo

L'art. 14, c. da 2-*bis* a 2 *quater*:

- proroga dal 30/01/2024 al 31/03/2024 il termine previsto dall'[art. 25, c. 6 quater, D.Lgs. 36/2021](#) entro cui, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del predetto articolo, possono essere rese, senza incorrere in sanzioni, le **comunicazioni di natura pubblicistica** inerenti agli incarichi e ai compensi per i direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, relative al semestre luglio-dicembre 2023;
- a modifica dell'[art. 35, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#), differisce al 30/06/2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il **mantenimento del regime previdenziale** già in godimento;
- esonera dall'applicazione delle **ritenute alla fonte del 20%** previste dall'[art. 30, c. 2, DPR 600/1973](#), per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge in esame e fino al 31/12/2024, le somme versate agli atleti partecipanti a **manifestazioni sportive dilettantistiche** a titolo di premio per i risultati ottenuti o per partecipazione a raduni ex [art. 36, c. 6 quater, D.Lgs. 36/2021](#), di ammontare complessivamente inferiore ad € 300.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Sanzioni no-vax

L'art. 4, c. 1 *bis*, proroga dal 30/06/2024 al 31/12/2024 la sospensione dei procedimenti di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100 per inadempimento agli obblighi di vaccinazione contro il COVID.

Collocamento a riposo del personale medico

L'art. 4, c. 6 *bis* introduce nell'art. 1, [L. 213/2023](#) il comma 164 *bis*, per il quale, in deroga alla disciplina ordinaria disposta dal comma 164 e fino al 31/12/2025, i dirigenti medici e sanitari degli enti ed aziende del SSN, gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del **Ministero della salute** ed i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, possano richiedere la prosecuzione del rapporto fino al compimento del 72° anno di età (con possibilità di riassunzione per l'omologo personale già collocato in quiescenza con decorrenza non anteriore al 01/09/2023).

Bonus psicologo

L'art. 4, c. 8 *quater*, incrementa di 2 milioni di euro per l'**anno 2024** le risorse già previste dall'[art. 1, c. 538, L. 197/2022](#) per il cd. "bonus psicologo" introdotto dall'[art. 1 quater, c. 3, DL 228/2021](#), come contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati, per fronteggiare stati di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causati dall'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Bonus edilizi: comunicazioni prorogate al 4 aprile 2024

Gli amministratori di condominio, entro il 4 aprile 2024, devono comunicare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Sempre il 4 aprile 2024, i contribuenti devono comunicare alle Entrate le opzioni di sconto o prima cessione relativamente alle spese sostenute nel 2023.

Slitta al **4 aprile 2024** il termine per l'invio da parte degli **amministratori di condominio** dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Nessun obbligo di comunicazione se tutti i condòmini hanno optato per lo **sconto in fattura** o la **cessione del credito**. Stessa proroga per i contribuenti che devono comunicare all'Agenzia le opzioni dei **bonus edilizi** (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Le comunicazioni degli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio comunicano all'**Anagrafe tributaria** i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, La comunicazione deve essere effettuata tramite il servizio

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

telematico Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. L'invio consente all'Agenzia delle Entrate di conoscere le spese riferibili ad ogni **condomino** e, dunque, le detrazioni ad essi spettanti. Le detrazioni sono quindi inserite nelle dichiarazioni precompilate messe a disposizione di ogni contribuente.

Il contenuto della comunicazione

La comunicazione deve indicare: la tipologia di intervento effettuato; l'ammontare delle spese detraibili sostenute dal condominio; i **dati del condominio** e dell'amministratore di condominio; i dati dei singoli condomini e le quote di spesa da essi sostenute; le eventuali cessioni del credito già intervenute (se esistenti). Come precisato dal [provvedimento del Fisco 21 febbraio 2024 n. 53174](#), salvo i vari bonus, con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del "**Superbonus**" è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della **detrazione pari al 110%**. È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al "bonus facciate", in quanto la detrazione non è stata prorogata. Infine, le specifiche tecniche sono state adeguate anche per recepire la proroga del termine per la fruizione dell'agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ([art. 119-ter DL 34/2020](#)).

Interventi di risparmio energetico e ristrutturazione sulle parti comuni: proroga delle comunicazioni

Per garantire più tempo agli **amministratori di condominio**, è stata spostata la data dal 16 marzo al **4 aprile** il termine ultimo per l'invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. Difatti, con [provvedimento AE 21 febbraio 2024 n. 53174](#), il Fisco ha provveduto a modificare il [provvedimento n. 470370](#) del 20 dicembre 2022, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** effettuati su parti comuni di edifici residenziali. La proroga non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024. Per semplificare gli adempimenti, lo stesso provvedimento prevede anche l'esonero dall'invio della **comunicazione dei dati** nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Proroga per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi

Per quanto riguarda i contribuenti, in argomento, giova ricordare che l'[articolo 121 DL 34/2020](#) ha previsto che per gli **interventi edilizi** che danno diritto al Superbonus ([art. 119 DL 34/2020](#)), nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati dalla medesima norma ([art. 121, c. 2, DL 34/2020](#)), il soggetto beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante. Su tale argomentazione, il punto 4.1 del precedente [provv. AE n. 35873 del 3 febbraio 2022](#), come modificato dal [provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022](#), aveva previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito devono essere inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate "entro il **16 marzo** dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di **presentazione della dichiarazione dei redditi** in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione". Premesso ciò, con un secondo provvedimento di proroga, viene disposta un ulteriore differimento anche per la comunicazione delle opzioni dei **bonus edilizi**. Difatti, con il nuovo [provvedimento AE 21 febbraio 2024 n. 53159](#), slitta al **4 aprile 2024** il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all'Agenzia l'opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Bonus pubblicità: invio comunicazione dal 1° marzo 2024

Per accedere al bonus pubblicità occorre inviare, dal 1° marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, la comunicazione contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare. Per l'invio, relativo al 2024, c'è tempo fino al 2 aprile.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha prorogato dal 31 marzo 2024 al **2 aprile 2024** il termine entro il quale è consentita la presentazione della "**comunicazione per l'accesso**" al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2024.

Cosa prevede il credito d'imposta

Dal 2018, l'[art. 57-bis del DL 50/2017](#) ha istituito un credito d'imposta sugli **investimenti pubblicitari**, con un incremento minimo dell'1 per cento rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

A seguito delle modifiche intercorse negli anni, a decorrere dall'anno 2023, con l'entrata in vigore del DL 17/2022 con l'[art. 25-bis](#), il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati in **campagne pubblicitarie** sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Si evidenzia, inoltre, che l'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di **aiuti "de minimis"**. Pertanto, se l'importo complessivo dei crediti richiesti supera l'ammontare delle

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.

Ambito soggettivo

Possono accedere al beneficio in questione, le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla **stampa quotidiana e periodica**, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli **investimenti pubblicitari** effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Presentazione delle domande

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale, i soggetti interessati devono presentare:

- la "**comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "**dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**, **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)** o **Carta d'Identità Elettronica (CIE)**.

Nello specifico, dal **1° al 31 marzo** (per il 2024, il termine è prorogato al **2 aprile**) dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.

Preme precisare che, per ogni anno per cui è richiesto il credito d'imposta va presentata una singola comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e una singola **dichiarazione sostitutiva**.

In caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione.

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Si ricorda, infine, che, il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, con il codice tributo "6900" (istituito dall'Agenzia delle Entrate con [Ris. n. 41/E del 8 aprile 2019](#)), che deve essere esclusivamente presentato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal **quinto giorno lavorativo** successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

STUDIO SICA & PARTNERS

www.sicapartners.it